



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CAP 38050 Tel 0439 - 719900 Fax 0439 - 719999
Codice Fiscale 00316270222 - Partita I.V.A. 00256240227

ORDINANZA N. 46/2016

Canal San Bovo, li 11 agosto 2016

OGGETTO: divieto di campeggio, bivacco e accampamento su tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

Dato atto che su tutto il territorio comunale sono state accertate delle situazioni di campeggio, bivacco e accampamento, mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, nonché il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

Considerato che l'utilizzo delle sopraccitate aree come campeggio, bivacco, accampamento e simili al di fuori di aree e strutture appositamente preposte, costituisce un pericolo per la salute e per l'igiene pubblica e degli stessi occupanti l'area;

Considerato altresì che i fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento nelle aree sopraccitate ostacolano la pubblica circolazione con conseguenti tensioni sociali che possono costituire problematiche anche relativamente all'ordine pubblico e alla sicurezza urbana;

Ritenuto pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica, di prevenzione dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di tutela della circolazione, di vietare il campeggio, il bivacco e l'attendamento nelle sopraccitate aree.

Visto il T.U delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;

Visto il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;

Vista la L.P. 4 ottobre 2012, n. 19;

Visto l'art. 32 del nuovo Testo Unico coordinato delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione del Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Regione 1.2.2005 n. 3/L;

Visto il Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali;

Vista la legge 689/1981

ORDINA

Su tutto il territorio comunale il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, nonché il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

Resta salvo quanto consentito con specifiche autorizzazioni.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

DEMANDA

Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Provincia Autonoma di Trento entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n.1034. E' altresì ammesso ricorso gerarchico al Sindaco entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199



IL SINDACO

[Handwritten signature]